DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1978

che modifica la quinta decisione 76/538/CEE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(78/662/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/386/CEE (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 78/387/CEE (6), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), modificata da ultimo dalla direttiva 78/388/CEE (8), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commisione,

considerando che, con la decisione 76/538/CEE (9), modificata dalla decisione 77/658/CEE (10), il Consiglio ha costatato che le ispezioni in campo effettuate in 20 paesi terzi per le colture di sementi di talune specie soddisfanno alle condizioni previste dalle direttive comunitarie;

considerando che, per talune specie, tale costatazione di equivalenza riguarda anche la Nuova Zelanda;

considerando che si è constatato nel frattempo che esistono anche a Cipro e nella Repubblica democratica tedesca, per alcune specie di piante, delle regole relative al controllo delle sementi, che contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi nel corso della produzione delle sementi;

considerando che l'esame delle norme di detti paesi e della loro applicazione ha permesso di constatare che le ispezioni in campo previste soddisfanno alle condizioni indicate nell'allegato I delle direttive sopracitate;

considerando che è necessario che Cipro e la Repubblica democratica tedesca beneficino dell'equivalenza e che l'equivalenza concessa alla Nuova Zelanda sia estesa alle barbabietole da zucchero e al lino oleaginoso;

considerando, inoltre, che è necessario adattare le condizioni particolari dell'allegato della decisione 76/538/CEE alla particolare situazione dei paesi summenzionati;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicato il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1978 la tabella di cui all'allegato della decisione 76/538/CEE è modificata come segue:

a) il numero progressivo 7 è completato dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

b) vengono aggiunti i numeri progressivi 21 e 22 che figurano nell'allegato della presente decisione.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 1.
(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(6) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 13.
(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(8) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 20.
(9) GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 1.
(10) GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 9.

Articolo 2

Le condizioni particolari dell'allegato della decisione 76/538/CEE sono completate dal punto seguente:

« 7. Le sementi sono prodotte in una coltivazione controllata direttamente dallo Stato ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. ROHR

ALLEGATO

Numero d'ordine	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
7	Nuova Zelanda (NZ)	Ministry of Agriculture and Fisheries	— Barbabietole da zucchero	1,3,5,6
			— Lino oleaginoso	1,3,4,5
21	Cipro (CY)	Ministry of agriculture and Natural Resources Department of Agriculture, Nicosia	Cavolo da foraggio	1,3,4,5,7
22	Repubblica democratica tedesca (DDR)	Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung, Berlin	— Barbabietole	1,3,5,6
			— Specie di graminacee e di leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	1,3,4,5
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	1,3,4,5
			— Cereali, ad eccezione di scagliola, granturco e riso	1,3,4,5
			— Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	1,3,4,5